

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 15.3.2015 La Nuova Procedura Civile, 1, 2015



Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) -Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) -Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello: ecco come indicare il capo di sentenza impugnato

Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.

Tribunale di Roma, sezione dodicesima, sentenza del 21.1.2015omissis....

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

- che xxxxxxxxx. ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace aveva respinto la sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 94090017296 deducendo con unico, omnicomprensivo motivo di gravame sia la "illegittimità delle opposte ordinanze per essere le stesse state emesse oltre i termini di legge" sia la illegittimità della mancata contestazione immediata delle infrazioni al Codice della Strada" ai sensi dell'art. 201 CdS;
- che la Prefettura di Roma, costituendosi in giudizio per il tramite di Roma Capitale, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto;
- che, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 23.10.2014 la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazioni di termini per il deposito di scritti conclusionali;
- che l'appello è inammissibile;
- che il primo motivo di gravame, infatti, è inammissibilmente privo dei concreti motivi specifici di impugnazione; al proposito deve osservarsi che "Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativi che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico" (Cass. sez. U n. 23299/2011) e che "Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione deve risolversi in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. sent. n. 25588/2010);
- che nel caso di specie, invece, l'appellante ha del tutto omesso qualsivoglia specifica critica alla motivazione resa dal primo giudice sul detto motivo di impugnazione, limitandosi a ribadire laconicamente la "illegittimità delle opposte ordinanze per essere le stesse emesse oltre i termini di legge";
- che, in ogni caso, l'art. 342 c.p.c. nella sua nuova formulazione prevede che la motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva le violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata; che, poi, la difesa del xxxxxx ha censurato la sentenza di primo grado deducendo la mortificazione del proprio diritto alla contestazione immediata dell'infrazione, che, nel caso di specie, sarebbe stata immotivatamente ed ingiustificatamente omessa: l'impugnazione del verbale avanti il Giudice di primo grado, tuttavia, non si fondava affatto su detta censura, avendo ad oggetto esclusivamente il dedotto mancato rispetto dei termini per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione e l'omessa motivazione della stessa;
- che la sentenza di primo grado ha, invece, correttamente deciso in ordine alle doglianze espresse con il ricorso introduttivo, alle quali, come detto, era estranea quella - relativa alla mancata contestazione immediata dell'infrazione - sollevata con la proposizione dell'odierno gravame;

- che l'appello, proposto in violazione delle norme del codice di rito e fondato su domanda (rectius, eccezione) nuova (dacché implicante l'esame di fatti estranei alla materia oggetto del contraddittorio tra le parti, originariamente instauratosi su prospettazione affatto diversa), deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c.; che la condanna alle spese dell'appellante, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza:

p.q.m.

- Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi E 300,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge in favore della Prefettura di Roma, in persona del Prefetto p.t.). Roma, 21.1.2015

Depositata in cancelleria il 29/01/2015.



